

CONCORSO DI COLPA DEL CICLISTA

Abbiamo preso in considerazione l'ipotesi del ciclista che cade a causa di "un'insidia o trabocchetto" e del conseguente diritto al risarcimento del danno da parte dell'Ente proprietario della strada. Tuttavia occorre tenere presente che il danneggiato per ottenere il ristoro nella misura del 100% deve tenere una condotta rispettosa dei precetti del codice della strada. Per comprendere meglio il principio esaminiamo una sentenza del Tribunale di Milano che ha sancito un concorso di colpa del ciclista. Affrontiamo quindi più nel dettaglio una tematica di cui ci siamo già occupati. Teniamo altresì presente che l'insidia o trabocchetto è un pericolo stradale occulto di vario genere non prevedibile o visibile (V. a titolo di esempio la foto).

*Il Tribunale di Milano ha affermato che possiede le caratteristiche dell'insidia o trabocchetto o pericolo occulto l'avallamento posto circa ad un metro e mezzo dal marciapiede, a forma di imbuto e di diametro di circa 25 cm, con una profondità di qualche centimetro ed insistente su di un manto stradale in buone condizioni di manutenzione con la conseguenza che deve essere dichiarata la responsabilità dell'Ente proprietario della strada, non potendo gli utenti percepire in anticipo nè la presenza nè tanto meno la conformazione e l'entità del dislivello in questione onde predisporre le opportune cautele per evitare di perdere il controllo del mezzo condotto. **Cionondimeno va dichiarata la corresponsabilità del ciclista** che abbia omesso di tenere strettamente la mano destra o di tenere con particolare saldezza il manubrio procedendo su una bici da corsa - e quindi leggera o con tubolari ridotti e che al momento dell'evento procedeva appaiato ad un'altra bicicletta, comportamento, quest'ultimo, componente di aggravamento delle conseguenze dannose; rilevante ex art. 1227 c.c. (norma la cui applicabilità è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale nella fattispecie astrattamente considerata - Corte cost. n. 156 del 1999) richiamato dall'art. 2056 c.c.,*

